APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 14 ottobre 2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E UTILIZZO DEL MARCHIO DI TUTELA DELLA SEGALE BIOTIPO SC 50 RHÊMES-SAINT-GEORGES

1. Oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento
- definisce il marchio e il suo utilizzo nei diversi settori (dove necessario tramite allegati per i singoli settori economici).
- definisce la composizione della Commissione per la tutela del Marchio e i suoi compiti.

2. Finalità e titolarità del Marchio

1. Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges mira a valorizzare l'economia locale della Val di Rhêmes e, conscio della propria responsabilità verso il territorio, la popolazione e il patrimonio culturale, tutela e promuove l'utilizzo del biotipo di segale "SC 50 Rhêmes-Saint-Georges", in quanto patrimonio della cultura e della tradizione agricola locale. A tal fine si fa titolare di un marchio di certificazione. Il marchio contrassegna i prodotti e ne facilita la scelta da parte degli ospiti e dei clienti al momento dell'acquisto o del consumo. Allo stesso tempo il marchio serve come piattaforma comune per la commercializzazione dei suddetti prodotti.

A tal fine il Comune di Rhêmes-Saint-Georges provvede alla registrazione del marchio di certificazione "Rhêmes-Saint-Georges La Vallée du seigle – Vallée d'Aoste -", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale.

Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges dichiara, ai sensi dell'art. 11 bis, di non svolgere attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di origine.

3.Il Marchio è stato approvato e istituito con deliberazione del Consiglio comunale di Rhêmes-Saint-Georges n. 15 del 28 febbraio 2018.

3. Commissione per la tutela del Marchio (CdM)

1.Ècostituita una commissione per la tutela del marchio composta da:
- due rappresentanti del Comune di Rhêmes-Saint-Georges, nominati dal Consiglio comunale;
- un rappresentante degli Operatori turistici operanti sul territorio comunale;
- un rappresentante delle aziende agricole operanti sul territorio comunale;
- un rappresentante del Consorzio di miglioramento fondiario.

2.Alla commissione sono attribuite le seguenti competenze:
- propone modifiche al presente regolamento e le approva,
- approva i regolamenti settoriali che regolano l'uso del marchio nei diversi settori economici,
- decide la concessione dell'uso del marchio,
- è organo di notifica per le infrazioni alle regole contenute in questo regolamento così come in quelli settoriali,

- tiene il registro dei soggetti autorizzati all'uso del marchio e dei prodotti che possono fregiarsene, il quale viene aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito del Comune di Rhêmes-Saint-Georges.
Tutte le decisioni della CdM sono assunte a maggioranza dei presenti.
La CdM è validamente riunita se sono presenti almeno 3 componenti.

4. Denominazione e logo

1.Il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nel logotipo "Rhêmes-Saint-Georges La Vallée du seigle -Vallée d'Aoste-" e in una parte semica raffigurante le pale di un mulino ad acqua sottostanti alla stilizzazione della Chiesa parrocchiale di Rhêmes-Saint-Georges, un spiga di segale sulla sinistra contorna il disegno e prosegue in alto con il profilo del mont de Lor, completato dal simbolo ™come di seguito raffigurato:

versione orizzontale bianco e nero



2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche (ad es. colori) seguenti:
- CARATTERI: AGFA ROTIS SEMI SERIF REGULAR - AUX NEW REGULAR
- COLORI: • PANTONE 7533 C | C0M22Y85K85 - • PANTONE 5835C | C0M2Y6785K40.
3. Il marchio verrà registrato in versione bianco/nero per consentire l'utilizzo di ulteriori cromie

5. Zona di produzione

La zona di produzione dei prodotti considerati nel presente Regolamento, è il territorio della Val di Rhêmes che comprende i Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Introd e Villeneuve.

6. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

1. Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges concede in uso il Marchio alle ditte che, al momento della presentazione della domanda con le modalità e nel rispetto del presente regolamento.

7. Domanda di concessione in uso e di iscrizione in un Elenco dei concessionari.

1.Le ditte che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di iscrizione nell'apposito Registro dei concessionari al seguente indirizzo: Comune di Rhêmes-Saint-Georges, loc. Vieux,1 11010 Rhêmes-Saint-Georges.

2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, p. IVA se obbligatoria);
b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, ove prevista;
c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento;
e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente per le attività che soggiacciono alla normativa relativa;
f. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nel Registro e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;

3. La Commissione per la tutela del marchio, di cui all'art.8 verifica che, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Completata l'istruttoria, la Commissione per la tutela del marchio comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
b. il rigetto della domanda;
c. il rinvio a un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

5. Le ditte concessionarie ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio verbale e figurativo di cui all'art. 4.

6. Il concessionario del marchio potrà apporre il marchio oltre che su prodotti, su locandine, cartellonistica, pubblicità, in siti internet etc, purché pertinenti e che non siano di danno all'immagine del marchio.

7. La concessione dura 10 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni a istanza del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

8. Ambiti di utilizzo del Marchio

Il marchio "Rhêmes-Saint-Georges La Vallée du seigle -Vallée d'Aoste-"può essere utilizzato nei seguenti ambiti e attività:

- produzione di generi alimentari
- ristorazione
- pasticceria e prodotti dolciari

- aziende agricole
- produzione di bevande
- cosmetica e fitoterapici
- ricerca e sperimentazione
- strutture ricettive (compresi l'albergo diffuso, BB, affittacamere, alloggi turistici) con riguardo sia all'utilizzo che alla promozione dei prodotti a marchio "La Vallée du seigle RSG".
- Sponsorizzazioni sportive

9. Controlli

1.La Commissione per la tutela del marchio effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.

2. Gli incaricati della Commissione per la tutela del marchio possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nel Registro.

3. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra alla Commissione anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 10.

10. Sanzioni

1. La CdM può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
   a. *diffida:* nel caso di atti contrari al regolamento e alle norme disciplinanti l'uso del marchio di lieve entità che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
   b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
   c. *revoca:* nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e\o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

11. Definizione dei Marchi e rispettive deroghe

Un prodotto può essere a marchio "Rhêmes-Saint-Georges La Vallée du seigle -Vallée d'Aoste-" esclusivamente se utilizza, tra i suoi componenti, la segale biotipo SC 50 Rhêmes-Saint-Georges proveniente dal territorio della Val di Rhêmes (la Valée du seigle) comprendente i territori dei Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Introd e Villeneuve, purché in modo conforme alle norme in materia agroalimentare, dell'etichettatura ad altre normative applicabili.

12. Controversie

1. Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
a. per causa di nullità del Marchio;
b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.
2. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Torino.